



American Chamber of Commerce in Italy

9.7.2018

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

Il Gruppo di Lavoro *Insurance* dell'*American Chamber of Commerce in Italy*, in breve *AmCham*, su coordinamento dell'Avv. Marco Lantelme, Presidente, e del Dott. Luca Malfatti, Segretario Esecutivo.

Le posizioni espresse in questo documento rappresentano la sintesi dell'analisi del Gruppo di Lavoro, senza essere riconducibili ad un singolo membro.



American Chamber of Commerce in Italy

Osservazioni generali		<p>E' particolarmente apprezzabile l'aver previsto da parte dell'IVASS un corpo di norme sistematico che disciplina la materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. Sarebbe auspicabile tuttavia prevedere una regola generale chiara di deroga - in linea con il nuovo art. 121-ter del Codice delle assicurazioni private (CAP) e dell'art. 120, comma 5 CAP - in casi di "grandi rischi" e "clienti professionali" (eventualmente nell'accezione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della Direttiva 2014/65/UE), o comunque per grosse coperture assicurative puntualmente negoziate bilateralmente. Deroga in linea con le previsioni tra l'altro dell'IDD secondo cui gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per <i>tutelare i consumatori</i> (vd. es. Considerando (3)), lasciando viceversa più spazio agli operatori per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra controparti "istituzionali".</p> <p>Inoltre dovrebbe essere indicato chiaramente a livello di regolamento IVASS che la progettazione di contratti su misura, sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientra nelle disposizioni del regolamento di cui al Documento n. 6/2018, in linea con le previsioni a livello UE.</p> <p>Si esprime infine pieno apprezzamento per la scelta condotta da IVASS di mettere in consultazione il Documento n. 6/2018 già prima dell'emanazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento in Italia della Direttiva 2016/97/UE (in G.U. Serie generale n. 138 del 16 giugno 2018) (il "D. Lgs 68/2018").</p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
9	1, 2 e 3	L'articolo disciplina l'informativa da dare nel caso di stipula di polizze collettive. Dovrebbe essere prevista, per fugare ogni incertezza interpretativa, una deroga generale a tale obbligo di informativa, per polizze assicurative che coprano grandi rischi, clienti professionali o grosse coperture assicurative puntualmente negoziate bilateralmente e comunque per polizze collettive negoziate per conto di categorie di soggetti. Questo sarebbe in linea, tra l'altro con il nuovo comma 5 dell'art. 120 del CAP.



American Chamber of Commerce in Italy

14	1, lett. I)	Dopo il testo che legge " <i>icona di moneta in dollari</i> ", aggiungere " <i>o in euro, a piena discrezione dell'impresa di assicurazioni</i> ". Testo aggiunto in coerenza con la moneta avente corso legale in Italia e quindi più puntuale nel richiamo dell'icona, nonché in linea con l'Allegato al Regolamento UE 2017/1469.
35	2	L'articolo disciplina i conflitti di interesse, modificando in parte la relativa disciplina già contenuta nell'art. 51 del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La produzione ed esecuzione di prodotti in conflitto <i>non</i> dovrebbe essere vietata (nel testo " <i>evita di effettuare operazioni</i> "), ma solo subordinata ad un'effettiva e piena <i>disclosure</i> al cliente. Una informativa al cliente - anche sul sito - della natura e delle fonti di eventuali conflitti di interesse - unitamente ad una corretta, chiara e non fuorviante, imparziale e completa informativa sul prodotto - in tempo utile prima della conclusione del contratto di assicurazione, - in linea con l'IDD, ed il D. Lgs 68/2018, per i prodotti di investimento assicurativi - dovrebbe essere sufficiente per tutelare il cliente. L'articolo in commento nel suo testo finale dovrebbe chiarire meglio questo punto.
37	2	Previsione in materia di polizze <i>unit-linked</i> . All'impresa di assicurazioni non è consentito prelevare costi <i>di qualsiasi tipo</i> mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. Una tale previsione, ancorché già prevista nell'art. 46 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 - ora abrogato col regolamento di cui al Documento n. 6/2018 - non sembra avere un omologo in alcune delle giurisdizioni UE che presentano un mercato dinamico e snello di tali polizze. Si rischia di creare un disequilibrio a livello UE, a svantaggio delle imprese che operano in Italia. Sarebbe auspicabile l'eliminazione di questa previsione.
49	1	Il termine generale di entrata in vigore sarebbe auspicabile fosse spostato al 1° luglio 2019, in modo da dare un lasso di tempo congruo per l'adeguamento agli operatori, dopo l'emanazione del testo finale del regolamento, ora solo in consultazione.
49	2	Il termine specifico andrebbe spostato al 1° gennaio 2020, e comunque solo previa verifica - nell'agosto/settembre 2019 - della effettiva fattibilità del recepimento della gestione telematica dei



American Chamber of Commerce in Italy

		rapporti assicurativi da parte delle imprese, ed in caso contrario lasciando solo l'opzione - alle imprese di assicurazione - di prevedere una gestione telematica.
--	--	---